



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE

DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Approvato nel Consiglio di Amministrazione del 23/03/2017

sostituisce il precedente Regolamento approvato nel Consiglio di Amministrazione
del 05/11/2015

Capo I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi, in risposta a quanto previsto dal PSR Regione Toscana Misura 19.4 "Sostegno per le spese di gestione ed animazione" ed in conformità alle procedure regionali e nazionali in materia.

In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016 - Parte II (indicato anche Codice) e dalle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 (di seguito Linee Guida) si disciplina il sistema delle procedure per le spese di beni e servizi con importo sotto soglia comunitaria.

La società Gal Consorzio Appennino Aretino, gestendo contributi pubblici/comunitari per conto della Regione Toscana, nell'espletamento di dette attività è considerata "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera d) del Codice.

Il presente Regolamento sarà applicato con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, di norma contestualmente all'approvazione del Bilancio della società, della programmazione, annuale e pluriennale di beni e servizi che si ritengono necessari nel corso della programmazione LEADER 2017-2022.

Art. 2 Limiti di valori

L'affidamento e l'esecuzione di beni e servizi del Gal Appennino Aretino risultano di importi molto bassi e inferiori anche a quelli riferiti ai "Contratti sotto soglia" di cui all'art 36¹ del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 – Sistemi di esecuzione

In riferimento a Linee Guida l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto l'importo di €40.000,00, viene effettuata mediante la procedura prevista nel documento sopra citato e quindi mediante affidamento a terzi, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Gal Appennino Aretino ai sensi del

¹ Art. 36. (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9, [13].

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesi

successivo capo II. Laddove nell'elenco operatori non siano presenti almeno 5 imprese per ogni categoria il Gal ricorrerà ad integrare detto numero con altre imprese del territorio.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di forniture e l'acquisto di beni e servizi viene disposta e avviata dal Responsabile Tecnico Amministrativo nell'ambito degli importi previsti dalla programmazione annuale e pluriennale approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

E' data facoltà al Responsabile tecnico-amministrativo di demandare ai suoi collaboratori l'eventuale gestione di specifiche acquisizioni a carattere ricorrente con potere di ordinativo. Per quanto concerne la parte del procedimento relativo alla competenza contabile, viene fatto integrale rinvio alla specifica regolamentazione in materia.

CAPO II

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'elenco di operatori economici vigente alla data di approvazione del presente regolamento, continua ad essere utilizzato in quanto compatibile con il Codice e con le linee guida

Art 5 – Elenco degli operatori economici

Al fine del rispetto dell'art.30 del Codice, quindi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, è istituito l'elenco degli operatori economici per l'affidamento delle forniture di beni e servizi.

Per quanto riguarda il principio di rotazione, questo non viene applicato, non disattendendo comunque la norma, vengono infatti invitate tutte le imprese iscritte per ogni categoria visto anche l'esiguo numero presente nell'elenco.

L'elenco, costituito a seguito di avviso pubblico, rappresenta la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" - Profilo del Committente.

L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80² del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare,

2

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfurtamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati eseguiti nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; [22]
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la compilazione dei moduli predisposti (Allegato 3) allegati all'avviso.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Nell'ambito dell'elenco il Gal, invita alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture ") tutti i soggetti presenti nella medesima categoria.

Il Gal può procedere altresì, all'affidamento di dette tipologie, senza ricorrere all'elenco operatori economici, laddove ne ravveda necessità, economicità e vantaggio e comunque laddove non ci siano imprese in un numero sufficientemente ritenuto congruo (almeno cinque) per un determinato acquisto.

Art. 6 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione potrà avere durata pari a 6 anni dalla costituzione dell'elenco.

Art. 7 – Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti che rispondono ai requisiti di cui all' art. 80 del Codice, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

Art. 8 – Domanda di iscrizione

8.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare al Gal apposita domanda, (nei rispettivi moduli) precisando le categorie per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art.7 devono essere già costituiti.

-
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; [23]
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerate adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

8.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 7 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti di cui all'art. 7 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, il Gal prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 8.3.

8.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda, compilata secondo specifico modulo (*allegato 3*), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 9, deve essere indirizzata a:

Gal Consorzio Appennino Aretino s.c.arl – Viale Dante Alighieri, 74/q.- 52010 Capolona (Ar)

Art.9 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Gli operatori economici, per ottenere l'iscrizione nell'elenco devono dimostrare di essere iscritti alla Camera di Commercio per la categoria merceologica dei beni da fornire o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Il requisito può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (in coerenza con art.83 comma 1 lett.a) del Codice)

Sono ammessi all'elenco gli operatori :

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente** la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non

dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p. **Relativamente a questi ultimi**, dovranno essere indicati nell'allegato 3, i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna;

4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Gal, o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Autorità;
7. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8. che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
12. nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità;
13. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
14. iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

B. Requisiti capacità economico-finanziaria (in coerenza con art.83 comma 1 lett.b) del Codice)

Deve essere allegata la seguente documentazione:

1. bilancio o estratto di bilancio dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dell'ultimo esercizio finanziario approvato

C. Requisiti capacità tecnico-professionale (in coerenza con art.83 comma 1 lett.c) del Codice)

Il richiedente deve predisporre:

1. elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
2. per gli **appalti di servizi**, indicazione del numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni;
3. per gli **appalti di servizi**, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
4. nel caso di **di forniture**, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
5. nel caso di **forniture**, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

Art. 10 – Documenti e titoli per l'iscrizione

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (allegato 3 e 4), esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 9 lett. A.

1. **dati relativi all'iscrizione**, dati relativi all' iscrizione ad albi professionali, (iscrizione Camera di Commercio o altro).
2. **dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti (*allegato 3*):
 - 2.1. che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2.2. che non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - 2.3. che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.;
 - 2.4. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
 - 2.5. che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - 2.6. che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Autorità; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Autorità;
 - 2.7. che non abbia commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
 - 2.8. che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - 2.9. che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
 - 2.10. che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99 (se ha fino a 15 dipendenti oppure da 16 a 35 senza nuove assunzioni dopo il

- 18.01.2000), o, in alternativa, che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 – Legge 68/99);
- 2.11. che non abbia a suo carico sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- 2.12. che non sia stata applicata nei propri confronti la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità;
- 2.13. l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m - ter del Codice;
- 2.14. l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento;
- 2.15. l'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

A tal fine andrà utilizzato l'allegato 3 al presente Regolamento.

La dichiarazione di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3 deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art.38, comma 1, lett.b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

A tal fine andrà utilizzato l'allegato 4 al presente Regolamento.

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 9 lett. B.

Per il fatturato:

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando l'allegato 3) riportante il fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

Inoltre:

società di capitali: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilancio dell'ultimo esercizio, redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivo della nota integrativa e corredato dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

società di persone: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilancio dell'ultimo esercizio, redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivo della nota integrativa e corredato dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;
- (ovvero, in alternativa) Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nell'ultimo esercizio corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
- (ovvero, in alternativa) Dichiarazione annuale IVA corredata dalla relativa ricevuta di presentazione;

impresa individuale: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti nell'ultimo esercizio corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
- (ovvero, in alternativa)
- Dichiarazione annuale IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

C) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 9 lett. C.

- **Dichiarazione** ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando l'allegato 3) circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco.

La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante indicante, per ciascun servizio o forniture: il Committente, l'oggetto del servizio o della fornitura, l'importo,.

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

2. Per la struttura organizzativa

- **Relazione descrittiva della struttura organizzativa** del Soggetto richiedente (utilizzando l'allegato 3) con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

Art 11 – Formazione dell'elenco

Di norma entro il 15 novembre di ogni anno, il GAL pubblica apposito avviso (allegato 1) almeno sul sito internet del GAL e nel portale della Camera di Commercio di Arezzo invitando gli operatori economici a presentare istanza per l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art.5.

L'avviso contiene:

- le modalità ed il termine di presentazione delle istanze;
- la documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

Entro il 22 gennaio successivo, gli operatori economici interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco per la fornitura di beni/servizi attinenti alla/alle categoria/e merceologica/che che intende fornire.

L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito dall'ordine di arrivo/protocollo.

Gli operatori economici inseriti nell'elenco, sono invitati in relazione alla categoria merceologica dei beni da fornire.

Il Gal, chiusi i termini di iscrizione, avvia le verifiche, dei requisiti previsti nel precedente art.9 su tutte le imprese e, al fine di evitare tempi molto lunghi, pubblica un elenco provvisorio che sarà definitivo non appena concluse tutte le verifiche.

In questo modo il Gal potrà avviare anche la procedura per effettuare il successivo affidamento, che comunque potrà essere formalizzata solo a conclusione delle verifiche suddette.

Art. 12 – Effetti e validità dell'iscrizione

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dall'art.10 sopra riportato oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.

Art. 13 – Comunicazione dell'esito dell'iscrizione

Il Gal provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Il Gal, entro tre mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie per cui il Soggetto richiedente è stato iscritto. Qualora il GAL ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni entro 10 giorni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, il Gal potrà accogliere in modo **parziale** l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

Art 14 – Aggiornamento dell'elenco

Annualmente, di norma entro il 15 novembre, con le stesse procedure previste dai precedenti articoli, il GAL provvede all'aggiornamento dell'elenco, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.

Art 15 – Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 9, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

Art 16 – Procedura per la cancellazione

Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Responsabile Tecnico Amministrativo dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, con posta certificata, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile Tecnico Amministrativo si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'elenco.

Le determinazioni del responsabile del procedimento devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

CAPO III

PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art 17 – Invito di partecipazione alla gara

Vengono invitati tutti gli operatori inseriti nell'elenco per la categoria della quale si vuole procedere all'affidamento, laddove siano presenti un numero sufficiente così come riportato nel precedente art.3, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto (codice ATECO da camerale).

Art. 20 – Modalità di esecuzione

Il Gal Appennino Aretino nella sua ordinaria gestione, visti gli importi impiegati nell'utilizzo di servizi e forniture, molto inferiori alle limitazioni previste all'art.36 del Codice, di norma procede comunque attraverso una procedura aperta ovvero richiesta di preventivi.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a procedere direttamente ad acquisti di beni o servizi fino ad un importo su base annua di 2.000,00€. (IVA esclusa), fatto salvo la verifica della congruità dei costi.

Art. 21 – Svolgimento della procedura

Nel rispetto del principio di trasparenza, i soggetti da consultare sono individuati tramite indagine di mercato, ovvero utilizzando l'elenco degli operatori economici del GAL Appennino Aretino, considerando comunque la presenza di un numero congruo di imprese e delle categorie oggetto dell'affidamento.

La procedura aperta, visti gli importi limitati, potrà essere tramite:

- lettera di invito/avviso
- richiesta preventivi

Art.22 – Lettera d'invito/avviso

L'invito a presentare offerta e/o preventivo, firmato dal responsabile del procedimento, viene trasmesso ad almeno 5 imprese con posta certificata che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione; nel caso di servizi complessi, dove non sia predeterminata con esattezza la fornitura sarà preferito l'utilizzo di specifico avviso che verrà pubblicato nel sito del Gal Appennino Aretino

La lettera di invito/avviso contiene di regola:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo (se previsto), con l'esclusione dell'IVA
- l'indicazione che la procedura viene svolta ai sensi del presente regolamento;
- i requisiti di partecipazione (sia di ordine generale che di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria che capacità tecniche e professionali – art.80 e 83 del Codice)
- le modalità e condizioni contrattuali della prestazione;
- le modalità ed i tempi di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente e gli eventuali elementi di valutazione, in caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale precisazione che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali penalità e ipotesi di risoluzione;
- il giorno e l'indirizzo preciso ove dovranno essere fatte pervenire le offerte;
- tutti gli elementi che si rendano necessari per la particolarità della prestazione;
- l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni.

In ordine al termine per la presentazione delle offerte, esso deve essere commisurato alla complessità della fornitura o del servizio da affidare e non può essere inferiore a 15 giorni di calendario. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori.

Art.23 Richiesta preventivi

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi ai fornitori presenti nell'elenco o in assenza, a non meno di cinque imprese, preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto.

In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Articolo 24 - Criteri di affidamento

L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata:

- sia con il criterio del prezzo più basso, risultante o dal prezzo complessivo o da prezzi unitari,
- che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ogni qual volta la fornitura od il servizio devono avere particolari caratteristiche di qualità o di specialità. In tali casi si devono specificare chiaramente i parametri obiettivi, oltre il prezzo, in ordine di priorità, cui l'amministrazione si atterrà in sede di aggiudicazione.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Società, prima di escluderle, potrà richiedere per iscritto, qualora lo ritenga opportuno ad insindacabile giudizio della stessa, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. La scelta del fornitore deve, in ogni caso, garantire il rispetto del principio della libertà di concorrenza e non potranno essere introdotti fattori discriminanti allo scopo di favorire determinati concorrenti a scapito di altri.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dal Gal secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art.36 del Codice. La

verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi di autocertificazione di cui al DPR n.445/200.

Articolo 26 – Esiti della procedura

Gli esiti della procedura verranno pubblicati nel sito del Gal Appennino Aretino nella sezione “Società Trasparente” ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 33/2013.

Articolo 27 - Penali e garanzie

Nel caso di inadempimento dell’impresa affidataria di forniture e servizi, rispetto a quanto pattuito, si applicano le eventuali penali eventualmente stabilite nella richiesta di preventivi e offerte.

La Società, in tal caso, decorso il termine massimo di giorni 15 dal termine dei tempi previsti per la fornitura di beni o servizi, dopo formale diffida a mezzo lettera A/R rimasta senza esito, può disporre la revoca dell’incarico, l’addebito delle penali e la richiesta di risarcimento danno.

Art. 28 - Formazione del contratto

L’incarico può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con il quale il Committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito/avviso/preventivi.

Art.29- Riaffido dei contratti

E’ ammesso il riaffido allo stesso prestatore dei contratti in scadenza per servizi e forniture ricorrenti ove sia dimostrato, in relazione alle concrete circostanze, l’interesse della Società o l’inutilità di un procedimento concorsuale, sia pur informale, per prevedibile carenza di concorrenti o per ragionevole impossibilità di miglioramento delle condizioni contrattuali.

Rilevano al fine del rinnovo per l’interesse della Società la valutazione del rapporto intrattenuto relativamente alla collaborazione, alla disponibilità, alla correttezza, alla professionalità, alla affidabilità, alla qualità del servizio e alla moderazione delle richieste economiche.

Nel caso l’organizzazione del servizio, in relazione diretta alle prestazioni dovute contrattualmente alla Società, richieda specifici investimenti di importo significativo con ammortamento economico di durata superiore al termine contrattuale, la Società può assumere l’impegno a rinnovare l’affido alla scadenza prevista ove permangano le condizioni di interesse per la stessa, di cui al precedente paragrafo.

Art.30 – Casi particolari

In via eccezionale e per ragioni di urgenza, il Responsabile del procedimento procede direttamente con la ditta ritenuta idonea all’affidamento della fornitura, mediante l’emissione di richiesta di ordine firmato dallo stesso responsabile, assumendosi la responsabilità in ordine alla congruità del prezzo. L’utilizzo di tale procedura, in quanto derogatoria alla regola della preventiva indagine di mercato, deve essere adeguatamente motivata e approvata (anche a ratifica) tramite delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 31 – Garanzie definitive

Visti gli importi limitati e le procedure sopra specificate non si prevedono “garanzie definitive”. Se del caso, per quanto non meglio specificato si rimanda all’art.103 del D.Lgs.50/2016.

Art. 32– Collaudo

Le forniture debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

Se del caso, per quanto non meglio specificato si rimanda all’art.102 del D.Lgs.50/2016

Art. 33 – Pagamenti

Le fatture e le note delle forniture, da pagarsi mediante bonifici, o altro titolo di pagamento previsto nelle procedure di attuazione regionali del PSR 2014-2020, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.

Art. 34 – Modifica del contratto-

Le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. Se del caso, per quanto non meglio specificato si rimanda all'art.106 del Codice.

Art. 35 –Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, nelle more previste dall'art. 107 del Codice.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti , nelle more previste dall'art. 107 del Codice.

Per quanto non contemplato, se del caso, si rimanda all'art.107 del Codice.

Art. 36 – Risoluzione - Recesso

Per quanto riguarda la Risoluzione del contratto si rimanda, se del caso, all'art.108 del Codice.

Per quanto riguarda il Recesso del contratto si rimanda alle modalità previste all'art.109 del Codice.

Art. 37 – Contenzioso

Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la fornitura di beni trovano applicazione:

- a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 208 del Codice per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 206 del Codice;
- c) L'ARBITRATO di cui all'art. 209 del Codice.

Art. 38 – Tutela dei dati personali

Il Gal garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali". L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 39– Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 40– Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L.241/90, come sostituito dall'art.15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, e integrato dalla L.69/2009 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicato nel sito del GAL.

Art. 41– Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali.

Art. 42 – Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 43 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute dal D.Lgs.50/2016 , nelle altre disposizioni della vigente normativa di riferimento.

Art. 44 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione del Gal del 23/03/2017

Allegato 1

AVVISO DI COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI

Ente costituente: Gal Consorzio Appennino Aretino scarl. Viale Dante Alighieri, 74/q -52010 Capolona (Arezzo)

Oggetto: Elenco degli operatori economici di fiducia del Gal Appennino Aretino che sarà utilizzato per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, delle procedure di acquisizione in economia dirette all'affidamento di appalti di forniture e servizi tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell'Amministrazione.

Validità iscrizione: L'iscrizione potrà avere durata pari a 6 anni dalla costituzione dell'elenco.

Modalità di iscrizione: il Regolamento contenente le modalità per la formazione e la gestione dell'elenco è reperibile sul sito del GAL (www.galaretino.it).

La domanda di iscrizione va redatta utilizzando la modulistica allegata al predetto Regolamento, anch'essa reperibile sul sito del GAL e deve contenere tutta la documentazione necessaria ad attestare i requisiti richiesti per l'iscrizione dal medesimo Regolamento.

L'iscrizione avverrà su domanda per le categorie di specializzazione indicate nel Regolamento e negli allegati allo stesso.

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Rita Molli

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il _____

Inoltre con le seguenti modalità:

- Raccomandata con ricevuta di Ritorno (farà fede il timbro postale)
- Posta certificata al seguente indirizzo info@pec.galaretino.it

Il responsabile Tecnico Amministrativo
(dott.ssa Rita Molli)

FORNITURE - ELENCO DELLE CATEGORIE

FORNITURA DI ARREDI

- 01.01 - Mobili in legno e su misura
- 01.02 - Mobili in metallo e altri materiali
- 01.03 - Arredi ed accessori per ufficio
- 01.04 - Lampade e lampadari

FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E SERVIZI

- 02.01 - Riscaldamento e condizionamento
- 02.02 - Forniture audio, video, ottiche e fotografiche
- 02.03 - Materiale elettrico
- 02.04 - Materiale salute e sicurezza luoghi di lavoro L.626/1994

CANCELLERIA IN GENERALE

- 03.01 - Carta e cartonaggi
- 03.02 - Cancelleria
- 03.03 - Timbri, targhe e medaglie
- 03.04 - materiale di consumo informatico (toner...)

INFORMATICA

- 04.01 - Fornitura hardware
- 04.02 - Fornitura software
- 04.03 - Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l'informatica

MACCHINE DA UFFICIO

- 05.01 Fotocopiatrici
- 05.02 - Attrezzature (calcolatrice, distruggi documenti, taglierine, imbustatrici, pinzatrici grandi spessori,...)

VARIE

- 06.01 - Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione
- 06.02 - Materiale igienico-sanitario
- 06.03 - generi ed accessori alimentari (acqua, bibite, bevande...)

SERVIZI - ELENCO DELLE CATEGORIE

INFORMATICA

- 07.01 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo
- 07.02 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base
- 07.03 – Manutenzione hardware :server, personale computer, stampanti e materiale informatico di vario genere

MANUTENZIONI

- 08.01 – Manutenzione impianti igienico-sanitari e apparati igienizzanti
- 08.02 – Manutenzione impianti elettrici
- 08.03 – Manutenzione impianti telefonici
- 08.04 – Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento
- 08.05 – Manutenzione impianti antincendio
- 08.06 - Manutenzione/revisione sistemi di salute e sicurezza luoghi di lavoro L.626/94 (estintori, cassetta pronto soccorso...)

RAPPRESENTANZA/INFORMAZIONE

- 09.01 – Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni audio-video
- 09.02 – Stampa, tipografia, litografia
- 09.03 - Rilegatura di libri e pubblicazioni
- 09.04 – Pubblicità ed informazione;
- 09.05 – Elaborazioni grafiche, materiale promozionale, informativo e di rappresentanza;
- 09.06 – Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali
- 09.07 – Noleggio attrezzature / allestimenti
- 09.08 – Servizi di fotografia / video riprese
- 09.09 - Fornitura distributori automatici

VARI

- 10.01 - Pulizia
- 10.02 – Facchinaggio
- 10.03 – Igiene ambientale
- 10.04 – Spedizioni
- 10.05 – Imballaggi, magazzinaggio
- 10.06 – Riparazioni e noleggio macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio

**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
DEL GAL APPENNINO ARETINO**

www.galaretino.it

Il / La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____
residente in _____ via/piazza _____ n° _____
Codice Fiscale _____ non in proprio ma in qualità di
rappresentante legale della ditta/società _____
_____ con sede legale in _____
via / piazza _____ n° _____
prov. _____ C.A.P. _____ partita Iva _____ codice fiscale _____
Telefono _____ fax _____
e.mail _____

DICHIARA

Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme del disciplinare regolante l'istituzione, le modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento dell'elenco operatori economici del GAL APPENNINO ARETINO.

CHIEDE

l'iscrizione della suddetta impresa all'ELENCO dei Fornitori di beni e servizi del GAL APPENNINO ARETINO per le seguenti categorie e/o sottocategorie merceologiche:
Come:

- DOMANDA D'ISCRIZIONE
 INTEGRAZIONE alle categorie merceologiche a cui la Ditta sopramenzionata è già iscritta al numero _____

CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLE QUALI LA DITTA VUOLE ESSERE ISCRITTA

(Indicare il codice e la descrizione per esteso, di ogni singola categoria merceologica rilevandoli dall'apposito elenco allegato all'avviso)

Esempio:

Categoria: Servizi-informatica **Sottocategoria:** 07.01 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo

Categoria: _____ **sottocategoria:** _____
Categoria: _____ **sottocategoria:** _____
Categoria: _____ **sottocategoria:** _____
Categoria: _____ **sottocategoria:** _____

Ai fini di cui sopra DICHIARA

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR N. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato ai sensi del del D.P.R. n.445 del28/12/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

Firma _____

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti:

**Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50**

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

**A) DICHIARAZIONE INERENTE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE
IMPRESE O ALTRI REGISTRI**

- 1) che, questo operatore economico è iscritto (selezionare e compilare solo i campi di pertinenza):

dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di _____;

- 2) che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Professionale, questo operatore economico ha il seguente oggetto sociale:

_____ (indicare le attività) _____

ovvero, svolge le seguenti attività _____;

- 3) che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo professionale, l'amministrazione è affidata ad un (selezionare e compilare solo il campo di pertinenza):

- 4) **Amministratore Unico**, nella persona di: _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (per le società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice)

composto da n. _____ membri e, in particolare, da (indicare per tutti i membri del Consiglio :nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

— _____
— _____
— _____
— _____

LEGALE RAPPRESENTANTE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "4"

— _____
— _____
— _____
— _____

DIRETTORE TECNICO(nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell'incarico)

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"

— _____
— _____

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. che l'operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

a) che nei propri confronti e nei confronti (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione)

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio associato);

(eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta economica e/o ulteriore documentazione d'offerta; e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante):

b) non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- c) non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- d) che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 80/197 contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.; tale situazione di regolarità può essere verificata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ;
- e) che l'operatore economico non incorre in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ovvero:
- a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, dimostrabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato;
 - b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) che si configuri una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) che l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) che l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) che l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) che l'operatore economico i soggetti di cui alla precedente lettera a), pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) che l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

C) DICHIARAZIONE CON FINALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL REQUISITO di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68

a) che l'operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a _____ unità iscritti a libro matricola e che *(compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l'opzione che non si riferisce alla propria situazione):*

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di _____; ovvero

non è soggetta a tali norme;

DICHIARA INOLTRE

1) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico.

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:

INPS

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Matricola Azienda	

INAIL

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	P.A.T.	

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti:

- 2) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Gal; o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Gal;

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

- 3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel regolamento per l'acquisizione in economia di forniture beni e servizi dell'Gal Appennino Aretino recante la formazione e la gestione dell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi;
- 4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati
- 5) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 C.c.

2.1.2 RELAZIONE INDICANTE L'ATTREZZATURA, IL MATERIALE E L'EQUIPAGGIAMENTO TECNICO DI CUI IL PRESTATORE DISPORRÀ PER ESEGUIRE L'APPALTO (da compilare esclusivamente per la fornitura di servizi)

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
NELLA SUA QUALITÀ DI _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA _____

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
- N.B. **Ogni pagina** del presente modulo dovrà essere corredato di **timbro della società e sigla del legale rappresentante**

ALLEGATO 4

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte
di ciascun Legale rappresentante/Procuratore speciale/Direttore Tecnico

IO SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

IN QUALITA' DI (*carica sociale*) _____

DELLA SOCIETA' (*denominazione e ragione sociale*) _____

DICHIARO

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA'

Normativa di riferimento – ***D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti e ”***

- b) non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

di avere subito condanne relativamente a:

ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE TECNICO
